

D.R. n. 211

IL RETTORE

- VISTA la legge 2/12/1991, n. 390 (*Norme sul diritto agli studi universitari*) e, in particolare, l'art. 15;
- VISTO il d.P.C.M. 9/04/2001 (*Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2/12/1991, n. 390*) e, in particolare, l'art. 2, comma 3;
- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 4766 del 29/12/2006, con cui l'Amministrazione Comunale di Catanzaro ha deliberato la partecipazione al progetto *Borse di studio di mobilità per studenti stranieri dell'Ateneo di Catanzaro e per giovani studenti universitari all'estero*, con un finanziamento di euro 20.000,00, destinati a favorire la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
- TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico nelle adunanze del 19/03/2008, del 28/01/2009, del 4/06/2009 e del 4/03/2010;

DECRETA

Art. 1

Istituzione borse di studio

Sono istituite, per l'anno accademico 2009/2010, n. 7 borse di studio destinate a favorire la mobilità internazionale degli studenti che frequentano l'Ateneo di Catanzaro, da assegnare ai sensi dell'art. 15 della legge 390/1991 e del d.P.C.M. 9/04/2001, così ripartite:

A) n. 3 borse di studio, ciascuna dell'importo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) da assegnare agli studenti iscritti ad un corso di studi dell'Ateneo di Catanzaro che intendano trascorrere un periodo di formazione all'estero, della durata di tre mesi (per un importo di euro 400,00 mensili) sulla base di un programma redatto in accordo con una sede ospitante e sotto la supervisione di un docente dell'Ateneo;

B) n. 4 borse di studio, ciascuna dell'importo di € 800,00 (euro ottocento/00) destinate a studenti stranieri, comunitari e non comunitari, iscritti ad un corso di studi dell'Ateneo di Catanzaro o che frequentino l'Ateneo nell'ambito di iniziative di cooperazione e mobilità, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione Europea (LLP/Erasmus, ecc..).

Art. 2

Requisiti di partecipazione: borse di studio di tipologia A

Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla **lettera A dell'art. 1** tutti gli studenti iscritti, per l'anno accademico 2009/2010, a un anno successivo al primo di un corso di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di un dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione presso l'Ateneo di Catanzaro, che siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie, non siano fuori corso o ripetenti da più di un anno e che non abbiano già usufruito di una Borsa di studio con finanziamenti dal Comune di Catanzaro negli a.a. 2007/08 e 2008/2009.

La partecipazione alla selezione è subordinata alla presentazione di un programma di formazione da svolgere presso una sede estera, redatto secondo il fac simile allegato al presente bando (**allegato 1**), proposto e vistato da un docente dell'Ateneo di Catanzaro, da sottoporre all'approvazione degli Organi competenti dell'Ateneo. Dovrà, altresì, essere allegata una lettera di accettazione da parte dell'ente ospitante. Per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 40, comma 6 del D.lgs. n. 368/1999.

Il programma deve prevedere un periodo continuativo di formazione presso una sede estera della durata di tre mesi – da completarsi entro il **30 settembre 2010** – al termine del quale il beneficiario dovrà far pervenire all'Amministrazione universitaria una dichiarazione dell'ente ospitante che attesti l'avvenuta realizzazione del programma di studio per il periodo di mobilità e che contenga la valutazione dei risultati conseguiti.

Nel caso in cui il programma preveda un periodo di formazione di durata superiore, regolarmente autorizzato, tutte le spese relative al periodo eccedente i tre mesi saranno ad esclusivo carico dello studente. Lo studente sarà comunque tenuto a produrre la dichiarazione relativa alle attività svolte fino alla data del **30 settembre 2010**.

La presentazione dell'attestazione dell'ente ospitante è condizione indispensabile per la conferma del contributo erogato e per ottenere il riconoscimento accademico, da parte degli Organismi didattici competenti, delle attività svolte all'estero.

La borsa di studio sarà erogata mediante pagamento anticipato, una tantum, di un contributo massimo di euro 1.200,00 (pari a euro 400,00 mensili).

Nel caso in cui lo studente svolga presso la sede ospitante un periodo di formazione di durata inferiore a tre mesi e comunque non inferiore a un mese solare, avrà diritto al contributo in proporzione all'effettiva durata del periodo di formazione, così come risulterà dalla certificazione dell'ente ospitante: sarà tenuto, pertanto, alla restituzione della parte di contributo corrispondente al periodo non maturato.

Nel caso in cui il periodo di formazione all'estero non corrisponda ad un numero intero di mesi, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (ad esempio, 2 mesi e 14 giorni corrispondono a 2 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (ad esempio, 2 mesi e 15 giorni corrispondono a 3 mensilità).

Gli studenti che conseguano il titolo accademico durante il periodo di permanenza all'estero dovranno interrompere la partecipazione al programma di studio alla data dell'esame finale.

Nei casi in cui lo studente interrompa il periodo di formazione all'estero prima di avere trascorso almeno un mese solare presso la sede ospitante, ovvero non produca valida attestazione di frequenza dell'ente ospitante, dovrà effettuare il rimborso integrale della borsa di studio percepita. L'attestazione dell'avvenuto svolgimento dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla data di fine periodo svolto all'estero.

Art. 3

Requisiti di partecipazione: borse di studio di tipologia B

Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla **lettera B dell'art. 1 gli studenti stranieri, comunitari e non comunitari**, iscritti, per l'anno accademico 2009/2010, a un anno successivo al primo di un corso di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di un dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione presso l'Università di Catanzaro, che siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie e che non abbiano usufruito di analoga borsa di studio finanziata dal Comune di Catanzaro negli a.a. 2007/08 e 2008/2009 che abbiano maturato almeno 10 CFU nel corso dell'a.a. 2009-2010 entro la data di scadenza del presente bando.

Possono partecipare alla selezione, altresì, gli studenti stranieri che, nel corso dell'anno accademico 2009/2010, frequentino l'Ateneo nell'ambito di iniziative di cooperazione e mobilità, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione Europea (LLP/Erasmus, ecc.), che abbiano maturato alla data di scadenza del presente bando e nel corso dell'a.a. 2009-2010, almeno n. 10 C.F.U.

Agli studenti vincitori sarà erogata una borsa di studio dell'importo di euro 800,00.

Art. 4

Modalità di selezione

È indetta, per l'anno accademico 2009/2010, una selezione per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1.

Le borse di studio saranno assegnate sulla base di due graduatorie distinte, per ciascuna delle tipologie di borsa indicate rispettivamente alle lettere A e B dell'art. 1: saranno dichiarati vincitori i candidati che risultino collocati nelle rispettive graduatorie entro il numero delle borse messe a concorso; in caso di rinuncia, la borsa di studio sarà messa a disposizione del primo concorrente successivamente classificato secondo l'ordine raggiunto nella medesima graduatoria.

Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non sia possibile assegnare tutte le borse di studio messe a concorso nell'ambito di una delle tipologie indicate rispettivamente alle lettere A e B dell'art. 1, i fondi non utilizzati saranno destinati alla copertura di ulteriori borse di studio della tipologia per la quale siano state assegnate tutte le borse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio sarà formulata tenendo conto delle condizioni economiche dello studente, individuate attraverso l'ISEE-Università (Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato secondo i criteri previsti dal d.P.C.M. 9/04/2001) riferito all'anno solare 2009.

Ai sensi del D.M. 24/02/2009, potranno partecipare alla selezione i candidati il cui ISEEU per l'anno 2009 non sia superiore a **euro 19.152,97**.

La graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla tipologia B sarà formulata tenendo conto del numero dei crediti formativi acquisiti da ciascun studente.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7 della legge 15/05/1997, n. 127 (come integrato dall'art. 2 della legge n. 191/1998), in caso di parità di collocazione nella medesima graduatoria, sarà preferito il candidato più giovane di età.

L'Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati attraverso l'attestazione ISEEU, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Qualora, dai controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dal diritto alla borsa di studio, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

Art. 5

Domanda di partecipazione

La domanda per partecipare alla selezione deve essere redatta in carta semplice, secondo il fac simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante (**allegato 2**), e deve contenere tutti i dati ivi richiesti. Il modulo di domanda è disponibile nel sito internet www.unicz.it, nonché presso l'Ufficio Affari Generali, sito nel Campus Universitario, Viale Europa loc. Germaneto – Catanzaro).

Alla domanda dovranno essere allegati:

Per le borse di studio di cui all'art. 1, lett. A:

- 1) programma di formazione vistato dal docente supervisore e approvato dall'ente ospitante;
- 2) attestazione ISEE-Università relativa all'anno 2009;
- 3) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per le borse di studio di cui all'art. 1, lett. B:

- 1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ciascun candidato può presentare una sola domanda di partecipazione, per un'unica tipologia di borsa di studio fra quelle indicate rispettivamente dalle lettere A e B di cui all'art. 1 del presente bando.

La domanda, corredata dai relativi allegati, dovrà essere consegnata o spedita, in busta chiusa, entro **le ore 12:00 del 25 marzo 2010**, al seguente indirizzo: Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro - Ufficio Protocollo, Campus universitario *Salvatore Venuta* - Viale Europa (Loc. Germaneto) - 88100 CATANZARO.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: *Domanda bando "Progetto borse di studio di mobilità"* oltre all'indicazione del mittente.

La consegna può avvenire presso l'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il lunedì e martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00. La spedizione può essere effettuata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, posta celere o corriere privato; in tal caso, farà fede la data del timbro postale di partenza o della ricevuta rilasciata dal corriere.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il **29 marzo 2010**. Non saranno prese in considerazione, altresì, domande pervenute a mezzo fax, nonché prive della relativa sottoscrizione o prive della copia del documento di identità.

Il presente bando sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, sito nell'edificio delle Bioscienze del Campus universitario (Viale Europa, loc. Germaneto – Catanzaro) e sarà pubblicato altresì nel sito internet www.unicz.it.

Art. 6

Graduatorie e adempimenti dei vincitori

Le graduatorie, redatte dalla Commissione per la mobilità internazionale, saranno affisse all'Albo ufficiale dell'Ateneo e pubblicate nel sito internet www.unicz.it. I vincitori saranno convocati esclusivamente mediante avviso affisso all'Albo ufficiale dell'Ateneo e pubblicato nel sito internet www.unicz.it. Non saranno date comunicazioni individuali

L'effettiva erogazione della borsa di studio sarà subordinata all'accettazione della stessa da parte dei vincitori, mediante la sottoscrizione di appositi moduli, entro il termine che sarà reso noto con il predetto avviso. La mancata accettazione entro il termine indicato sarà considerata rinuncia e darà luogo a scorrimento della graduatoria.

Art. 7

Disciplina delle borse di studio

Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite ai sensi dell'art. 15 della legge n. 390/1991 e dell'art. 2, comma 3 del d.P.C.M. 9/04/2001.

L'assegnazione della borsa di studio non implica l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamenti previdenziali.

In materia fiscale si applica l'art. 4 della legge 13/08/1984, n. 476, come da circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6/04/1995 (*Trattamento tributario delle borse di studio corrisposte a studenti universitari*).

Le borse di studio di cui al presente bando non sono cumulabili con altre borse di studio e contributi finanziari, comunitari o dell'Università - ad eccezione dell'integrazione per periodi all'estero delle borse di studio di dottorato di ricerca - erogati per le medesime finalità e per il medesimo periodo.

Eventuali spese di commissione bancaria per l'accreditamento delle borse di studio sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Art. 8

Coperture assicurative

Durante lo svolgimento del periodo di formazione all'estero, l'Università provvede a propria cura e spese alla copertura assicurativa per gli infortuni degli studenti nonché per responsabilità civile verso terzi limitatamente agli iscritti a corsi di studio di I e II livello dell'area sanitaria.

Pertanto, gli specializzandi, titolari di un contratto di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/1999, dovranno provvedere direttamente a verificare se le polizze assicurative, per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi stipulate ai sensi l'art. 41 comma 3, dall'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa siano operanti anche all'estero; in caso negativo, gli specializzandi dovranno provvedere a propria cura e spese alle predette coperture assicurative.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, l'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali relativi agli studenti sono

oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

L'informativa agli studenti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" è disponibile sul sito web dell'Ateneo www.unicz.it, nonché presso l'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo.

Catanzaro, 11 marzo 2010

Firmato dal Rettore
Prof. Francesco Saverio Costanzo